

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**Roma, 22 Gennaio 2014****CIR14044****SM****Oggetto: Codice della strada. Accertamento contemporaneo di più violazioni e decurtazione punti.**

Con una nota del 15 Gennaio scorso, emanata in risposta ad un quesito, la Direzione centrale per la Polizia stradale del Ministero dell'Interno si è occupata della disposizione contenuta al comma 1 bis, art. 126 bis del c.d.s, che stabilisce un tetto massimo di 15 punti detraibili dalla patente di guida per le violazioni del c.d.s accertate contemporaneamente a meno che, per taluna di queste infrazioni, le norme non dispongano la sospensione oppure la revoca della patente; in queste ipotesi, infatti, tale limitazione non è applicabile.

Nel quesito è stato chiesto se il predetto tetto massimo poteva venir meno, anche in presenza di una violazione del c.d.s che stabilisca la sospensione della patente soltanto nell'ipotesi di recidiva nel biennio. Il Ministero ha risposto negativamente, affermando che l'unica sospensione della patente che permette di derogare al limite massimo di 15 punti è quella applicabile in via immediata e non in seconda battuta come, invece, accade nelle recidive.

Quindi, se tra le norme del c.d.s violate ce n'è qualcuna che preveda la sospensione della patente in caso di recidività nel biennio, l'operatore di polizia deve verificare se in questo lasso di tempo è stata commessa un'infrazione analoga già definitiva; in caso affermativo, questi determinerà il punteggio da sottrarre senza terrà conto del limite di 15 punti.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.